

**N. R.G. 989/2023**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 989/2023, promossa da:

**XL,**

rappresentata e difesa dall'Avv. SARA CAPOTORTO (C.F.: CPTSRA79C42D969V),  
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, 16122, Viale Padre Santo n. 5/8

- parte attrice -

nei confronti di:

**T,** con il patrocinio dell'Avv. MARIA CRISTINA BRUNI (C.F.: BRNMCR67R70E507N),  
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, 20123, Via G. Leopardi n. 14

- parte convenuta -

**Conclusioni di parte attrice**

*“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, in virtù delle motivazioni sopra esposte e della documentazione prodotta ed eventualmente producenda:*

*- Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale come descritta in narrativa, o meglio ritenuta, della convenuta T, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in xxxxxxxx;*

*- per l'effetto, condannarla al pagamento a favore dell'esponente della somma complessiva pari ad Euro 749.570,30 o della maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria e ritenuta di giustizia con gli interessi di cui all'art. 1284, comma primo, Cod. Civ. dalla data dell'evento e gli interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto*

*comma, Cod. Civ. dalla data della domanda giudiziale al saldo nonché danni da svalutazione monetaria;*

*- Con vittoria delle spese e del compenso professionale di difesa nel presente giudizio, comprese le spese generali (15%), tutte le anticipazioni e gli oneri accessori nonché gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge.*

*Salvo ogni diritto e con riserva di produrre, dedurre ed instare anche per eventuale CTU ed eventuali capitoli di prova per testi.*

### **Conclusioni di parte convenuta**

*Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni necessaria declaratoria in fatto e in diritto, così giudicare:*

*- nel merito, in via principale:*

*respingere tutte le domande proposte, a qualsiasi titolo, nei confronti di T , perché infondate in fatto e in diritto, mandando assolta l'odierna scrivente da ogni pretesa avversaria per tutte o alcune delle ragioni sopra esposte;*

*- nel merito, in via subordinata:*

*nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande e nell'ipotesi in cui dovesse essere imputata a T una responsabilità per i fatti di causa, ridurre il quantum debeatur in ragione dell'applicazione dell'art. 1696 c.c., come illustrato ai punti II e III della parte in diritto;*

*- in via istruttoria:*

*si chiede ex art. 210 c.p.c. di ordinare l'esibizione della perizia ex adverso invocata, nonché della polizza assicurativa in forza della quale l'attrice ha pagato all'assicurata l'importo presentemente azionato; riservata ogni ulteriore istanza, nelle apposite memorie di rito.*

*Sempre e in ogni caso:*

*Con vittoria di spese diritti ed onorari come per legge.*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

#### **1. Oggetto del giudizio**

La presente controversia ha ad oggetto la domanda, formulata dalla società XL, di accertamento della responsabilità extracontrattuale della società di trasporti T S.r.l., nonché di condanna al risarcimento del danno conseguente alla perdita totale della merce trasportata a causa dell'incendio dell'autoarticolato su cui la stessa viaggiava.

In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, in qualità di creditore surrogante dell'impresa cliente assicurata F S.p.A., originaria committente della spedizione della merce oggetto del giudizio, ha dedotto le seguenti circostanze a fondamento delle proprie domande:

- F Spa (di seguito anche solo "F") è una azienda leader in Italia nel rifornimento e distribuzione di prodotti farmaceutici presso le farmacie consociate;
- per la logistica dei prodotti distribuiti, F si avvale della Società N Srl di xx (VA);
- per il trasporto dal proprio deposito di xxx (MI) di una fornitura di medicinali - n. 785 colli - venduta alla società C (BG), aventi un valore complessivo pari ad Euro 864.012,65 (doc n. 1), N Srl affidava il carico a T Srl (doc n. 2);
- in data 28/06/2021, T Srl si recava presso il magazzino della F alla guida del complesso veicolare targato Fxxxxxxx + Axxxxxx;
- ultimate le operazioni di carico alle ore 17:00, l'autista del vettore T Srl si dirigeva verso il magazzino della N Srl per caricare ulteriore merce e ripartiva il giorno seguente per effettuare la consegna a destino;
- l'autoarticolato, poco prima dell'ingresso nella tangenziale di Milano (comune di Baranzate), prendeva fuoco (doc. n. 3),
- il complesso veicolare veniva avvolto dalle fiamme e seriamente danneggiato, così come il carico di medicinali contenuto al suo interno;
- il mezzo risultava completamente avvolto dalle fiamme nella parte anteriore (trattore e parte frontale del semirimorchio) propagandosi lungo il semirimorchio e verso la parte posteriore;
- il conducente del mezzo non era in grado di fornire spiegazioni circa l'origine dell'incendio;
- T srl non disponeva di certificazioni specifiche per il trasporto di medicinali;
- in data 01/07/2021, T srl informava F e N Srl su quanto occorso (doc n. 4);

- in data 13.07.2021, F responsabilizzava N Srl e T Srl (doc. n. 5)
- a fronte di ciò, la F emetteva specifica nota di credito a storno dell'intera frattura (doc n. 6);
- la merce veniva smaltita, come risulta da documento di smaltimento ivi prodotto (doc. n. 7);
- a seguito degli accertamenti svolti dai periti incaricati per conto dell'esponente, il danno alla merce danneggiata veniva dunque dichiarato come perdita totale e quantificato pari ad Euro 864.012,65;
- F aveva stipulato con l'esponente un contratto assicurativo ITxxxxxxx a protezione dei danni alle merci oggetto del trasporto;
- nel maggio del 2022, a titolo di indennizzo assicurativo l'esponente provvedeva al pagamento della somma complessiva pari ad Euro 749.570,30, a titolo di indennizzo assicurativo, surrogandosi nei diritti dell'Assicurata fino alla concorrenza del predetto importo ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ. (doc n. 8);
- L'esponente, agente in via di surroga, responsabilizzava a mezzo dei propri Legali la Società T Srl per ottenere il risarcimento di tutti i danni originati dalla sopraindicata perdita (doc n. 9);
- i predetti Legali provvedevano ad inviare, in data 26/09/2022, anche formale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L 132/2014, convertito in L. 162/2014 (doc. n. 10);
- esperito il tentativo di negoziazione, le parti davano atto di non aver raggiunto alcun accordo e dichiaravano la chiusura del relativo procedimento (doc n. 11).

Pertanto, parte attrice, agendo in via surrogatoria, ha domandato l'accertamento della responsabilità extracontrattuale *ex artt. 2054 (terzo e quarto comma) e/o 2051 e/o 2043 c.c.*, ed il conseguente risarcimento del danno quantificato in Euro 749.570,30, somma che la stessa aveva corrisposto alla cliente assicurata Ne S.r.l. a titolo di indennizzo, costituita dal valore della merce al costo di acquisto esposto nella perizia di parte attrice di cui al doc. 12 allegato alla prima memoria *ex art. 183 c. 6 c.p.c.* (Euro 764.579,30), dedotta della franchigia prevista dalle condizioni contrattuali della polizza assicurativa, pari ad Euro 15.000,00.

Con comparsa di costituzione depositata in data 18 maggio 2023 si è costituita la società T S.r.l., chiedendo: in via principale il rigetto delle domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, in via subordinata, nel merito, nell'ipotesi in cui dovesse essere imputata a T una responsabilità per i fatti di causa, la riduzione del *quantum debeatur* in ragione dell'inquadramento giuridico del rapporto tra le parti di natura contrattuale e conseguente applicazione dell'art. 1696 c.c.

In particolare, a fondamento delle proprie difese, la convenuta ha dedotto quanto segue:

- T è una nota impresa di autotrasporto di merce per conto terzi, regolarmente autorizzata a operare a livello nazionale e internazionale, giuste abilitazioni che si allegano (doc. 2);
- T opera in regola con tutta la normativa sulla sicurezza sociale e sulla circolazione stradale, di cui alla L. 298/74 (doc. 3), con mezzi tutti regolarmente autorizzati, impiegando personale viaggiante altamente qualificato e regolarmente istruito;
- T si avvale di un sistema organizzativo rispettoso di quanto richiesto dalla Norma Uni En ISO 9001:2015, la quale fissa i requisiti standard per una gestione di qualità (doc. 4);
- Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, il viaggio del 29.6.21 dal deposito di xx (MI) alla società C non è stato affidato alla convenuta da N ma direttamente affidato alla convenuta direttamente da F;
- In data 28/06/2021 T Srl ha mandato presso il magazzino di F l'autista D alla guida del complesso veicolare targato Fxxxxxxx + Axxxxxxx (doc. 6) sottoposto a regolare tagliando a cura della società C.C.x SRL come emerge dalla fattura in data 21.01.2021 (doc. 7)
- All'esito del sinistro intervenivano gli agenti del Corpo della Polizia stradale di Busto Arsizio i quali accertavano che: *"(...) per cause sconosciute divampava un incendio dalla parte posteriore della cabina per poi estendersi su tutto il complesso veicolare"*.

- Nel verbale dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando di Milano (doc. 9) si legge che la causa del sinistro non la si è potuta accertare nell'immediatezza dell'evento;
- Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno coadiuvato le operazioni di smaltimento dei resti del camion e del carico, condotte principalmente da AVR Spa, come da allegato foglio di Formulario Rifiuti (doc. 10);
- del suddetto incidente non può ritenersi responsabile la convenuta, vista anche la condotta tenuta dal suo autista, assolutamente in linea con le regole di normale prudenza, tanto da evitare conseguenze molto gravi se - in ipotesi - fossero stati coinvolti altri mezzi e persone.

All'esito della prima del 16.06.2023 il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza del 3.04.2024 per la precisazione delle conclusioni, in occasione della quale il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.

## **2. L'inquadramento giuridico della domanda formulata da parte attrice ex artt. 1916 e 1693 c.c.**

Parte attrice agisce in via surrogatoria ex art. 1916 c.c. nei confronti di T s.r.l., deducendo la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2054 terzo e quarto comma, e/o 2051 e/o 2043 c.c. della convenuta T S.r.l., in quanto l'incendio sarebbe stato provocato dalla circolazione del veicolo di proprietà della convenuta. A fondamento della propria pretesa l'Assicurazione ha dedotto quanto segue: il veicolo era di proprietà della convenuta e T non ha dimostrato la sussistenza del caso fortuito, restando pertanto a carico della stessa le circostanze ignote.

Parte convenuta ha contestato la ricostruzione attorea, escludendo, con riguardo alla domanda ex art. 2054 c.c., che la condotta di guida dell'autista della convenuta abbia contribuito a produrre l'evento dannoso di cui si duole controparte. Con riferimento all'art. 2051 c.c., la convenuta ha evidenziato l'osservanza da parte di T degli specifici doveri di mantenere il controllo del veicolo, ma anche l'adozione di misure idonee a impedire che recasse danni a terzi. In particolare, secondo la ricostruzione della convenuta, il conducente,

essendo debitamente addestrato, ha gestito l'emergenza ed evitato che causasse ulteriori danni a sé medesimo ed a terze persone, inoltre, il mezzo è stato regolarmente controllato e revisionato, nonché affidato all'autista debitamente istruito da parte dell'azienda, peraltro dotata di apposita certificazione di qualità in merito all'erogazione di servizi di trasporto nel settore farmaceutico. Infine, la convenuta ha invocato la disciplina contrattuale in essere tra le parti ex artt. 1683 ss. c.c., ovvero il contratto di trasporto.

Nel caso di specie risulta pacifico che F ha stipulato con l'Assicurazione attrice un contratto assicurativo a protezione dei danni alle merci oggetto di trasporto e che in data 16.5.2022 l'Assicurazione ha versato a F, a titolo di indennizzo assicurativo, l'importo di euro 749.570,30, surrogandosi nei diritti dell'assicurata sino alla concorrenza del predetto importo ex art. 1916 c.c. (doc. 8 parte attrice). Altresì pacifico risulta che in data 28.6.2021 il complesso veicolare targato Fxxxxxx + Axxxxxx, di proprietà e condotto da T, caricata la fornitura di medicinali di F da consegnare a C., verso le ore 17,00, poco prima dell'ingresso nella tangenziale di Milano, prendeva fuoco e veniva danneggiato il carico dei medicinali, successivamente smaltiti (doc. 3 e 7 parte attrice; doc. 8 e 9 parte convenuta).

Al fine di verificare la sussistenza di una responsabilità in capo alla convenuta nella causazione del sinistro che ha portato all'avaria della merce trasportata e il conseguente diritto di surroga in capo all'Assicurazione, occorre brevemente inquadrare la natura del rapporto giuridico in essere tra l'assicurata F e T e il conseguente regime probatorio applicabile. Infatti, rientra nei poteri del giudice quello *“di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, esponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti”* (Cass. civ. n. 16288/2018).

Nel caso di specie, emerge chiaramente l'esistenza di un contratto di trasporto in essere tra le parti, non smentita dall'assenza di un contratto in forma scritta, in quanto l'art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 286/2005 non prevede la forma scritta del contratto di trasporto di merci su strada. A tal fine rileva il documento di trasporto della merce oggetto di causa (doc. 2 attore), redatto su carta intestata di F (società danneggiata assicurata e indennizzata dall'odierna attrice), che contiene inequivocabilmente l'indicazione,

nell'apposito riquadro, del nominativo della società convenuta quale trasportatore e vettore, della società F, quale mittente della merce trasportata, e di C., destinatario della merce.

Del tutto priva di pregio appare poi l'affermazione di parte attrice secondo la quale la convenuta T S.r.l. sarebbe sub-vettore della società N S.r.l. di Origgio, che in virtù di un contratto di trasporto posto in essere con la società danneggiata F, avrebbe incaricato T al trasporto della merce danneggiata oggetto del presente giudizio.

Tale circostanza risulta smentita dal documento di trasporto sopra richiamato, in cui non vi è alcuna menzione del presunto vettore "N s.r.l.". Né può attribuirsi rilievo alla documentazione prodotta da parte attrice in quanto il doc. 12 è la perizia di parte attrice (che contiene un riferimento a N come vettore e a T com subvettore) e il doc. 13 reca una copia incompleta del contratto di fornitura di servizi di logistica integrata stipulato tra F e N, dal quale non è possibile evincere che T riveste la natura di subvettore (in cui N si impegna ad adempiere a tutti gli impegni assunti con organizzazione e rischio integralmente a proprio onere e carico), ed altresì, senza alcuna indicazione di data di decorrenza, di durata del rapporto, e di data di sottoscrizione.

Alla luce dei rilievi che precedono la domanda dell'odierna attrice deve essere qualificata come domanda risarcitoria contrattuale, posto che tra le parti intercorreva un contratto di trasporto regolato dagli artt. 1678 e ss. c.c. L'azione, pertanto, diversamente da quanto affermato da parte attrice, è riconducibile al disposto dell'art. 1693 c.c., ai sensi del quale il vettore che ha ricevuto il carico è responsabile della perdita o dell'avaria, totale o parziale, dello stesso sino alla riconsegna al destinatario, salvo che provi che la perdita o l'avaria sia dipesa da caso fortuito, o da fatto del mittente o del destinatario, o da vizi delle cose o dell'imballaggio: si tratta della c.d. responsabilità *ex recepto* del vettore.

### **3. La responsabilità del vettore ex art. 1693 c.c.: *an* della pretesa creditoria**

Per quanto attiene ai presupposti per l'accertamento della responsabilità del vettore ex art. 1693 c.c. sussiste una presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, può

essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito (nel quale rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo), che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23395 del 30/08/2024), prescindendo pertanto dall'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al vettore. Pertanto, appare irrilevante quanto dedotto da parte convenuta in merito all'osservanza da parte di T degli specifici doveri di mantenere il controllo del veicolo, nonchè l'adozione di misure idonee a impedire che recasse danni a terzi. Tali circostanze afferiscono unicamente all'esistenza o meno dell'elemento soggettivo in capo al vettore (irrilevante in base alle considerazioni che precedono con riguardo all'accertamento dell'*an* della responsabilità) e non provano la sussistenza del caso fortuito.

Risulta opportuno evidenziare che caso fortuito è un fattore esterno alla sfera di controllo delle parti che, presentando i connotati dell'assoluta imprevedibilità, vale a escludere la responsabilità del vettore. Esso deve essere individuato caso per caso, con riferimento, quindi, alle circostanze concrete che si siano venute a determinare.

A livello probatorio, grava sul vettore, l'onere di fornire la prova, liberatoria, del caso fortuito, dimostrando che la perdita o l'avaria della merce è stata determinata da cause esterne alla sua sfera di controllo, ponendosi esso come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto.

Nel contratto di trasporto, per integrare l'esimente del caso fortuito prevista dall'art. 1693 c.c. non è sufficiente che un evento come l'incendio appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., ed assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere od attenuare il rischio della perdita del carico.

Nel caso di specie non risulta accertata la causa dell'incendio: infatti, da un lato i verbali redatti dalla Polizia stradale, intervenuta nell'imminenza del sinistro, riportavano che “per cause sconosciute divampava un incendio dalla parte posteriore della cabina per poi estendersi su tutto il complesso veicolare” (doc. 9-10 parte attrice), dall'altro non appare

provato, come sostenuto da parte attrice, che l'incendio sia stato originato dal blocco/malfunzionamento dell'impianto frenante/gruppo ruote<sup>1</sup>.

Tale premessa giustifica l'imputazione, *ex art.* 1693 c.c., a carico della convenuta del "fatto ignoto", con conseguente accertamento della responsabilità di T per la perdita/avaria della merce trasportata.

#### **4. Quantificazione della pretesa risarcitoria *ex art.* 1696 comma 2 c.c.**

Per quanto attiene al *quantum* del risarcimento, l'art. 1696 c.c. stabilisce che il danno da avaria o da perdita di merce si calcola con riferimento al prezzo corrente delle cose trasportate nel tempo e nel luogo della loro riconsegna, stabilendo per i trasporti nazionali su strada una limitazione di responsabilità a favore del vettore, nella misura di € 1/kg, salvo che sia fornita la prova che la perdita è dipesa da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi preposti o dei soggetti di cui comunque si sia avvalso. La Corte di legittimità ha precisato come l'onere della prova della colpa grave o del dolo del vettore o dei suoi ausiliari o incaricati incomba al danneggiato (Cass. civ. sez. 3 del 12.09.2013 n. 20896) e che è irrilevante che il vettore non abbia vinto la presunzione di responsabilità *ex recepto* stabilita dall'art. 1693 c.c.: in particolare, è necessario che il giudice del merito accerti in concreto - avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa - che l'evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti.

Nel caso di specie, ritiene questo Giudice di poter certamente escludere la colpa grave dell'addetto di cui il convenuto vettore si è avvalso il giorno del sinistro, alla luce delle circostanze concrete derivanti dall'analisi dei fatti di causa e dalla documentazione allegata, nonché dal contegno tenuto dallo stesso, risultante dai verbali redatti dalla Polizia Stradale e dai Vigili del Fuoco intervenuti.

In particolare, la convenuta ha dimostrato di essere una società abilitata al trasporto su strada di merce per conto terzi, regolarmente autorizzata a operare a livello nazionale e

---

<sup>1</sup> Invero, mentre il verbale dei Vigili del Fuoco (doc. 9 parte convenuta) afferma che la causa del sinistro non si è potuta accertare, la perizia di parte (doc. 12 parte attrice) – peraltro avente valore meramente indiziario, cfr. Cass. 2980/2023) – riporta un giudizio ipotetico e statistico secondo il criterio del "più probabile che non", nello specifico: "La causa dell'evento potrebbe inquadrarsi nel blocco/malfunzionamento dell'impianto frenante/gruppo ruote, che ha dato inizio allo sprigionamento di scintille che hanno provocato lo sprigionarsi delle fiamme".

internazionale (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione, visura camerale, punto 4); di operare in regola con tutta la normativa sulla sicurezza sociale e sulla circolazione stradale, di cui alla L. 298/74 (cfr. doc. 3); di impiegare personale viaggiante qualificato e regolarmente istruito (cfr. docc. 11 e 12); di avvalersi di un sistema organizzativo rispettoso di quanto richiesto dalla Norma Uni En ISO 9001:2015, la quale fissa i requisiti *standard* per una gestione di qualità (cfr. doc. 4); di possedere Certificazione (cfr. doc. 5) *ex art. 11 D. Lgs. 21/11/2005 n. 286, attestante la conformità “all’Erogazione di servizi di trasporto specializzato nel settore farmaceutico e quant’altro attinente al settore sanitario, in regime di temperatura controllata. (EA 31)”*; inoltre, la disamina dei verbali resi dalla Polizia Stradale di Busto Arsizio – Olgiate e dai Vigili del Fuoco del Comando di Milano, intervenuti sul luogo del sinistro, dimostrano che il conducente abbia adottato una condotta in linea con le regole di normale prudenza, e che si sia attivato per evitare l’aggravarsi delle conseguenze ed il coinvolgimento di altri mezzi e persone.

In definitiva affermata, in conformità alle motivazioni che precedono, la responsabilità di T S.r.l., in qualità di vettore, per la perdita/avaria della merce trasportata, ritiene questo Giudice di potersi applicare la limitazione di responsabilità vettoriale *ex art. 1696 co. 2* per la perdita della merce presa in carico, stante l’accertata assenza di colpa grave del conducente, nella misura di 1 Euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta. Quanto al riferimento del peso della merce, non essendo lo stesso ricavabile dal documento di trasporto compilato dalla danneggiata (cfr. doc. 2), la quale non lo ha indicato, contrariamente alla previsione di cui all’art. 1683 c.c., ritiene questo Giudice possa essere considerato il peso di 5.000 kg, indicato nel formulario rifiuti compilato al momento di smaltimento della merce danneggiata dall’incendio (cfr. doc. 7 citazione).

Pertanto, la convenuta dovrà essere condannata a corrispondere a parte attrice *ex artt. 1916 e 1693 c.c.*, a titolo di risarcimento del danno la somma quantificata *ex art. 1696 comma 2*, in Euro 5.000,00. Tali somme, aventi natura di debito di valore in quanto dovute a seguito di un illecito extracontrattuale, devono essere maggiorate della rivalutazione dalla data del fatto all’oggi, e devono essere altresì maggiorate degli interessi c.d. compensativi, i quali adempiono alla funzione liquidatoria del danno da ritardo, e vanno computati al tasso legale, non sulle somme già interamente rivalutate, bensì sulla somme devalutate al dì

dell'illecito e rivalutate anno per anno in base agli indici ISTAT, dal giorno dell'illecito alla data della presente decisione.

## **5. Spese di lite**

In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda dell'Assicurazione, le spese di lite sostenute da parte attrice devono essere interamente poste a carico di parte convenuta nell'osservanza del criterio del *decisum*. In particolare, le spese vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 147/2022 *ratione temporis* applicabili con riguardo allo scaglione da 1.101,00 a 5.200 Euro (*decisum*).

**Per questi motivi  
il Tribunale di Lodi  
sezione civile**

**in composizione monocratica**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) In parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice, condanna la società T S.r.l. a corrispondere alla società XL l'importo di Euro 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 2) Condanna T S.r.l. a rimborsare in favore di XL le spese di lite, liquidate in Euro 2.552,00 oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Lodi, 18 ottobre 2024

Il giudice  
*Dott.ssa Ada Cappello*